

2.3. Disciplina a livello internazionale del credito all'esportazione ed orientamento delle politiche assicurative

Nel 1° semestre 1996 l'attività in ambito Unione Europea ed OCSE è stata caratterizzata prevalentemente dal negoziato sulla proposta di disciplina dei prodotti agricoli, delle operazioni di *project financing* e dei premi assicurativi.

Per quanto attiene al primo punto va notato che a tutt'oggi i prodotti agricoli, fatta eccezione per alcuni casi specifici regolamentati in sede Unione di Berna, sono espressamente esclusi dall'accordo sulle linee direttrici in materia di crediti all'esportazione (il c.d. accordo *consensus*). L'assenza di uno specifico regolamento consente, pertanto, ai paesi esportatori di concedere condizioni creditizie indubbiamente generose.

Negoziati avviati sin dal 1994 a livello OCSE hanno consentito di predisporre un progetto d'accordo settoriale da includere nel campo di applicazione del *consensus*.

I lavori svolti nel corso del semestre hanno permesso alla Commissione Europea di ottenere un mandato a negoziare in sede OCSE con gli altri paesi Partecipanti a specifiche condizioni che prevedono, tra l'altro:

- una dilazione massima del credito di sei mesi;
- la facoltà di estendere tali durate, previa apposita politica, in caso di paesi acquirenti meno avanzati e quelli in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari;
- la possibilità, in casi puramente eccezionali, di concedere crediti della durata di due o al massimo tre anni nell'eventualità di forniture di riso per i quali siano previsti anticipi con specifica notifica agli altri *partners*.

Infine sarebbero consentiti crediti d'aiuto purchè il livello della concessionalità non sia inferiore all'80%.

L'accordo sul mandato a negoziare conferito alla Commissione ha comportato anche l'adozione, a latere, di una nota interpretativa sullo stesso mandato.

L'interesse da parte tedesca ad esaminare l'ipotesi dell'introduzione di una disciplina *ad hoc* per le operazioni realizzate con lo schema del *project financing* era stato già manifestato in passato stante la peculiarità di tale strumento.

Nel periodo in esame la delegazione tedesca ha sottoposto all'attenzione dei paesi dell'Unione Europea prima e dell'OCSE poi un nuovo progetto che prevede, tra l'altro:

- una definizione di *project financing* che tenga conto di una serie di indicatori variabili, da esaminare sia isolatamente che in associazione tra di loro;
- l'allungamento del periodo di rimborso del debito a 12 anni;
- lo spostamento del punto di partenza del credito di sei mesi rispetto alla consueta accettazione provvisoria;
- la possibilità di procedere a rimborsi in maniera difforme dalle regole del *consensus* (ad es. con rate annuali e con quote capitali crescenti invece che mediante rate semestrali con quota capitale costante come prevede il *Consensus*) onde ridurre il rischio di insoluti nel periodo iniziale dell'ammortamento che è il più critico coincidendo esso con l'inizio della vita del progetto e quindi con un flusso di cassa minore.

La proposta tedesca ha posto in evidenza fondamentalmente la particolare attenzione dei Partecipanti nei confronti di questo speciale tipo di operazioni.

La difficoltà, tuttavia, di individuare una definizione comune di *project financing* che possa impedire l'estensione delle particolari condizioni ad altre tipologie di transazioni, la non sufficientemente verificata consistenza dell'esperienza in materia e la prospettata soluzione, alternativa, dell'adozione di decisioni caso per caso attraverso "linee comuni", hanno indotto i paesi membri dell'OCSE a prospettare una speciale riunione da tenersi nell'autunno del corrente anno a Parigi, appositamente per trattare la questione a livello tecnico.

Nessun risultato di rilievo si è invece registrato circa l'armonizzazione in ambito Unione Europea delle politiche assicurative per il breve ed il medio termine.

Per gli aspetti breve termine, infatti, nessun progresso è stato conseguito per la soluzione dei punti controversi, in particolare sull'ammissibilità della riassicurazione del settore privato da parte degli organismi assicurativi pubblici.

Per ciò che concerne l'aspetto medio termine, si è ritenuto opportuno attendere le conclusioni delle discussioni del Gruppo di Lavoro degli esperti costituito in sede OCSE cui è stato affidato il compito di proporre un'armonizzazione del livello dei premi e le condizioni di copertura assicurativa. In tale ambito si sono discussi i problemi seguenti, in particolare: l'individuazione dei c.d. *Benchmarks* (premi minimi di riferimento), di "condizioni standard" di copertura assicurativa in relazione ad una operazione "tipo" (Credito Acquirente Rischio Sovrano), la messa a punto di un modello econometrico per la valutazione del "Rischio Paese", ed infine, l'elaborazione di un sistema comune per la valutazione dei "Risultati Finanziari" di ciascuna Agenzia nell'ottica del raggiungimento dell'equilibrio finanziario, così come richiesto dagli Accordi Internazionali cui l'Italia aderisce (Trattato GATT - Uruguay Round).

ÈLLLLLLLL

Nel semestre in esame hanno avuto luogo le consuete riunioni dell'organizzazione internazionale che riunisce gli assicuratori del credito all'esportazione e degli investimenti (la c.d. Unione di Berna).

In particolare il 18 e 19 aprile si è tenuta la riunione del "Comitato per l'assicurazione degli investimenti" nel corso della quale sono stati esaminati, oltre che le situazioni di taluni paesi sotto il profilo politico, economico-finanziario e dell'assicurazione degli investimenti, problemi tecnici specifici di questo settore assicurativo.

Inoltre giova menzionare la riunione generale di Stoccolma 23-25 aprile nel corso della quale è stata accolta la domanda di partecipare alle attività dell'Unione di Berna in qualità di osservatore dell'organismo assicurativo (EGAP) della Repubblica Ceca. Si tratta di una società per azioni, costituita nel giugno 1992, controllata dal Governo della Repubblica Ceca, che è autorizzata ad assicurare operazioni a breve termine e medio-lungo termine contro i rischi commerciali e politici. L'EGAP è il primo assicuratore del credito all'esportazione di un paese già facente parte del COMECON che entri a far parte dell'Unione di Berna.

Nel corso della stessa riunione è stata approvata una nuova redazione delle intese ed obbligazioni da parte degli associati per quanto attiene a varie condizioni delle operazioni credito all'esportazione.

In particolare, con tale testo è stata introdotta una nuova disciplina per le operazioni di *leasing* (operativo, finanziario) e apportate alcune modifiche agli accordi settoriali già esistenti che riguardano la durata del credito ed i termini di pagamento per taluni settori merceologici (materie prime o semi lavorati, beni di consumo, beni di consumo durevoli, beni semi-strumentali, beni strumentali, impianti completi, animali da allevamento, autobus e telai di autobus, ecc.) e le linee di credito.

Nella stessa nuova stesura dell'accordo viene ribadito l'obbligo di segnalazione alle altre agenzie dell'Unione di Berna delle deroghe a tali intese settoriali prima che le garanzie vengano concesse.

Nel medesimo accordo viene, tra l'altro, anche reiterato l'obbligo degli Associati di fornire periodicamente informazioni alle agenzie omologhe circa la propria attività verso un selezionato gruppo di paesi.

LLLLLLLL

Sotto il profilo bilaterale degno di particolare nota è l'accordo concluso dalla SACE il 29 aprile con l'ente giapponese EID-MITI. Attraverso tale intesa, scaturita nell'ambito dell'attività dell'Italy-Japan Business Group, si è inteso accrescere, mediante la previsione di specifici accordi di co-assicurazione e di assicurazione congiunta per progetti comuni in Africa, Asia, Medio Oriente e paesi europei già ad economia pianificata, la collaborazione, nelle aree economicamente emergenti, tra il sistema produttivo italiano e quello giapponese, entrambi ricchi di piccole e medie imprese.

PARTE I

L'ATTIVITÀ DELLA SACE NEL 1° SEMESTRE 1996

1. Elementi generali di politica assicurativa

Nel corso del primo semestre i provvedimenti di natura normativa concernenti l'assicurazione del credito all'esportazione hanno riguardato i limiti di impegno della SACE e le sue disponibilità finanziarie.

La Legge di bilancio per il 1996 ha fissato il plafond annuale destinato alle operazioni con dilazione di pagamento oltre 24 mesi a 12.000 miliardi di lire e quello rotativo, riservato alle transazioni di durata fino a 24 mesi, a 18.000 miliardi di lire.

Il Fondo di dotazione della SACE è stato incrementato di 1.490 miliardi di lire dalla Legge Finanziaria per il 1996.

Per quel che attiene agli indirizzi di politica assicurativa seguiti dalla SACE, le innovazioni di maggiore interesse introdotte nel corso del semestre hanno riguardato le procedure assicurative e la valutazione del rischio paese.

In particolare, si è provveduto ad affinare il sistema di calcolo dei premi assicurativi, relativo ai crediti di durata superiore ad un anno.

Per far corrispondere il premio al rischio realmente corso dalla SACE è stato stabilito di considerare, ai fini della determinazione del periodo di preammortamento, la valuta media ponderata delle erogazioni/spedizioni ricavata dai piani presentati dagli Assicurati in sede di richiesta di garanzia.

Al completamento delle erogazioni la quota di premio (30%) corrisposta dalle banche in via anticipata sui crediti finanziari sarà sottoposta a conguaglio sulla base dell'effettiva tempistica delle erogazioni.

Sempre in materia di tassi di premio è stata introdotta una maggiorazione del 50% per i "progetti" con debitore privato per i quali sia richiesta la sola copertura dei rischi politico-catastrofici.

Tale misura trova giustificazione nel fatto che la buona riuscita di un progetto, specie nel campo delle infrastrutture civili, può dipendere anche dall'adozione (o dalla mancata adozione) di determinate misure governative. La maggior parte di tali misure "potenziali" rientra di norma fra gli eventi ipotizzati all'art. 14/1 lettera e) della Legge 227/77 (atto o fatto di uno Stato o ente pubblico che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto).

È stato peraltro previsto, tenendo conto delle osservazioni formulate dalle Associazioni degli imprenditori, di non praticare la maggiorazione del 50% nel caso in cui l'operatore rinunci alla copertura dei rischi ex art. 14/1e.

Un'importante innovazione è stata introdotta relativamente alla polizza riguardante le operazioni lavori (c.d. polizza "casco" per il carattere onnicomprensivo della stessa, che copre indistintamente i rischi del credito e quelli accessori come la revoca, le fidejussioni e la distruzione.)

È stato rilevato, infatti, che il criterio seguito in passato, in presenza di una richiesta di proroga della garanzia, di calcolare il supplemento di premio sull'intero ammontare dell'importo ammesso in garanzia, comporta un notevole aggravamento dell'onere assicurativo nel caso in cui residui un unico rischio (generalmente le fidejussioni).

È stato previsto, pertanto, che, qualora in sede di proroga rimanga in piedi un solo rischio, si procederà all'estensione temporale della garanzia limitatamente a tale rischio chiedendo il premio ad esso corrispondente, sempreché sussistano alcune condizioni, tra le quali l'adempimento di tutte le prestazioni contrattuali e l'emissione da parte del committente del certificato di accettazione dei lavori.

Una delibera di particolare rilevanza è stata adottata con riferimento ai crediti acquirenti sia per il peso crescente che tale tipologia di operazioni ha assunto nel quadro dell'attività assicurativa sia per la complessità delle relative problematiche.

In particolare sono stati definiti:

- a) criteri di valutazione delle operazioni assicurabili;
- b) requisiti minimi per le garanzie collaterali.

In ordine al primo punto, al fine di pervenire a decisioni basate su criteri obiettivi, sono state individuate le seguenti aree di criticità:

- **Debitore/garante**

Per tener conto dei sempre più importanti processi di privatizzazione è stata introdotta la distinzione tra "ente sovrano", cioè soggetto in grado di assumere o garantire un impegno in nome e per conto dello Stato di appartenenza ed "ente non sovrano", cioè tutte le altre entità pubbliche in base agli ordinamenti locali.

Il rischio di cui all'art. 14/2 (mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato) sarà coperto solo in caso di impegno di "ente sovrano.

L'ente pubblico "non sovrano" sarà equiparato al privato.

- **Istituto finanziario**

Sono ammesse alla copertura:

- nel ruolo di "capofila" le banche italiane rientranti tra le prime 100 banche nazionali o, altrimenti, che svolgano una funzione di supporto per le piccole e medie imprese;
- le banche e gli istituti finanziari esteri considerati affidabili, ossia, con riferimento alle classificazioni Moody's e Standard & Poors, rientranti nelle categorie Baal o BBB;
- le banche/istituti finanziari esteri *non rated* che operino con almeno altri due assicuratori del credito all'esportazione e l'analisi di bilancio delle poste patrimoniali garantisca merito di affidabilità delle banche/istituti in questione;
- società/istituti finanziari controllati da banche rientranti nelle precedenti categorie.

- **Fornitura**

Ai fini dell'ammissibilità alla copertura assicurativa è necessario:

- per i prodotti ed impianti chiavi in mano, che la quota nazionale della fornitura non sia inferiore alla quota coperta dalla SACE;
 - per i progetti, la presenza, al momento della presentazione della domanda, di un studio di fattibilità che risponda ai requisiti richiesti dalla SACE.
- **Contratto commerciale**
Per essere ammesso alla copertura deve prevedere almeno il 15% del valore contrattuale come pagamento in contanti ed il ricorso all'arbitrato internazionale per la risoluzione delle controversie se trattasi di impianti chiavi in mano, lavori, grandi progetti.
- **Contratto finanziario**
Ai fini del rilascio della garanzia assicurativa è richiesto che:
- il finanziamento non superi l'85% del valore della fornitura;
 - i termini di rimborso siano conformi a quanto previsto in sede internazionale;
 - i tassi di interesse siano non inferiori ai CIRRS, gli *spread* siano compresi entro limiti definiti di volta in volta.

Per quel che concerne le **garanzie collaterali** è stata operata una distinzione tra garanzie collaterali di *counter trade* e quelle prestate tramite apertura di un c.d. *escrow account* (conto vincolato).

Le prime devono rispondere ad alcuni requisiti minimali riguardanti:

- gli aspetti legali, quali la presenza di clausole attinenti alla durata, alle modalità di attivazione, alla giurisdizione sulle controversie ecc.;
- l'oggetto: in particolare, è stato previsto che, se la garanzia di *counter trade* è indispensabile per l'ottenimento della copertura assicurativa, i beni oggetto della garanzia siano disponibili presso un paese terzo e siano rappresentati da titoli dei quali la SACE abbia direttamente o indirettamente la titolarità;
- i soggetti: il cessionario deve essere diverso dal committente; l'assicurato deve essere il sottoscrittore ed il beneficiario del contratto; l'acquirente deve essere stato già individuato;
- le modalità di attivazione e di pagamento.

Per le garanzie tramite *escrow account* è stato stabilito che:

- l'accordo abbia forma contrattuale e contenga clausole attinenti alla durata, alle modalità di alimentazione del conto, ecc.;
- l'apertura del conto avvenga nel rispetto degli impegni assunti con gli Organismi Internazionali;
- esistano proventi sufficienti ad alimentare il conto;
- il conto sia domiciliato su filiale estera di banca italiana o di banca estera accettata da SACE e presenti una consistenza minima pari ad almeno un anno di rimborso;
- sia presentato alla SACE un rendiconto trimestrale sulla movimentazione del conto.

Nel corso del semestre si è proceduto anche ad una rivisitazione delle delibere Cipes del 4 luglio 1985 e del 28 novembre 1989 riguardanti le operazioni regolate per almeno il 50% in contanti, introducendo l'ammissibilità della eccezione sia all'acquisizione di una perizia autonoma di congruità del prezzo nel caso in cui l'operazione sia oggetto di aggiudicazione

mediante gara internazionale o sia presente nel capitale di rischio o nel suo finanziamento un organismo internazionale, sia alla norma che fissa nel 50% l'introito anticipato e/o pagamento contestuale e/o intervento finanziario "pro soluto" di banche estere o finanziamento di organismi internazionali. Nel caso in cui gli esborsi all'estero riguardino beni e servizi acquistati presso paesi dell'Unione Europea le operazioni potranno essere esaminate purché presentino un introito netto del 30%.

In attuazione della politica di sostegno alle piccole e medie imprese sono state introdotte alcune innovazioni nella procedura assicurativa in essere per le linee di credito a breve termine onde facilitarne il ricorso da parte delle stesse.

Le modifiche hanno riguardato:

- la percentuale di copertura, che è stata elevata al 95% sia in caso di linea interna che di linea comunicata;
- l'esenzione per le Piccole e Medie Imprese, così come già previsto per i crediti fornitori, dal pagamento delle spese di apertura dossier;

- il periodo di validità, che è stato ridotto da 30 a 18 mesi non prorogabili, nell'intento di sollecitare le banche alla pubblicità della linea stessa e conseguentemente garantirne un maggiore utilizzo e ciò al fine di evitare prolungate immobilizzazioni di *plafond*.

Sempre allo scopo di agevolare il ricorso al sistema pubblico di assicurazione del credito all'esportazione da parte delle piccole e medie imprese è stato deliberato di accettare, quali soggetti idonei a stipulare una polizza globale contraente, i raggruppamenti di imprese identificabili in ogni forma di organizzazione e associazione di imprese produttive che persegua tra i propri obiettivi l'internazionalizzazione dei propri associati.

Nel corso del semestre si è proceduto inoltre ad un costante monitoraggio del rischio paese allo scopo di limitare la sinistrosità futura nei confronti dei paesi a maggior rischio e contemporaneamente contribuire ad incrementare le esportazioni nazionali verso settori ed aree di particolare interesse commerciale.

2. L'intervento assicurativo della SACE ed analisi delle operazioni assicurate

Nel primo semestre del 1996 la SACE ha assicurato nuove operazioni per un valore contrattuale pari a 3.094 miliardi di lire.

L'impegno assicurativo assunto a fronte delle operazioni suddette è stato pari a 1.537,7 miliardi, di cui 1.074,4 per operazioni con dilazione di pagamento superiore a 24 mesi e 463,3 miliardi per transazioni con dilazione temporale fino a 24 mesi.

Se si considerano gli impegni assunti nel corrispondente periodo del 1995, al netto di quelli relativi al rifinanziamento del debito iraniano (2.070 miliardi), si rileva una contrazione del 39,7% del totale assunto, determinata in gran parte da un ammontare minore delle nuove garanzie emesse per operazioni con dilazione di pagamento oltre i 24 mesi.

È opportuno tuttavia sottolineare che alla fine di giugno del 1996 le promesse di garanzia in essere risultavano raddoppiate rispetto al dato registrato al 31 dicembre

1995, essendo passate da 3.385 a 6.797 miliardi di lire. Ciò riflette, da un lato, la ricerca da parte delle imprese italiane di nuovi mercati di sbocco a motivo della stagnazione della domanda interna e, dall'altro, anche una maggiore incisività operativa dell'Ente.

Avuto riguardo alle dimensioni delle imprese e con riferimento ai soli crediti fornitori si rileva un aumento del ricorso al sistema pubblico di assicurazione del credito all'esportazione da parte delle piccole e medie imprese che hanno assorbito il 34% del totale contro il 29,4% del corrispondente periodo del 1995.

Nel semestre in esame, il sostegno fornito dalla SACE mediante l'attività diretta e quella indiretta è stato pari al 3,6% delle esportazioni italiane.

La sola attività diretta, che è stata dell'1,6%, sale, tuttavia, al 5,3% ove si considerino soltanto le esportazioni dirette verso i paesi non OCSE (inclusi Turchia e Messico), ossia verso quei paesi per i quali si ricorre alla copertura assicurativa e che nel periodo in esame hanno rappresentato, peraltro, soltanto il 30% del totale delle esportazioni italiane.

Con riferimento alla disaggregazione geografica delle esportazioni verso i paesi non OCSE, si rileva che le garanzie emesse dalla SACE coprono il 7,9% delle esportazioni verso i paesi OPEC, l'11,5% di quelle dirette verso i paesi produttori di petrolio non aderenti all'OPEC, il 5,5% di quelle verso i paesi a commercio di Stato o in via di trasformazione. Tra di essi di particolare rilievo è il peso delle coperture rilasciate alla Cina, pari al 36,2% delle esportazioni italiane verso il Paese.

Si deve, inoltre, osservare che mediamente l'80% dei flussi esportati verso i paesi non OCSE è costituito da beni di investimento e di consumo durevole, cioè beni con regolamento a medio e lungo termine, che, peraltro, rappresentano il gruppo merceologico cui si riferiscono prevalentemente le operazioni assicurate dalla SACE.

Sotto questo profilo l'attività diretta dell'Ente ha coperto nel 1995 (per il primo semestre del 1996 non sono ancora disponibili i dati relativi alla disaggregazione geo-merceologica delle esportazioni nazionali) il 10% delle esportazioni per beni di investimento e di consumo durevole verso i paesi non OCSE.

Tale tasso percentuale di copertura delle operazioni assicurate nel 1995, avuto riguardo alla disaggregazione per aree geografiche dei paesi non OCSE, raggiunge il 18% per i PVS africani, il 15,1% per quelli asiatici ed il 14,3% per i paesi europei non OCSE e medio-orientali.

Alla fine del primo semestre gli impegni in essere della SACE erano pari a 39.503,4 miliardi, di cui 36.725,6 relativi a garanzie di durata superiore a 24 mesi (plafond annuale) e 2.777,8 a quelle fino a 24 mesi (plafond rotativo) secondo la distinzione operata dall'Art. 17, lett *a* della legge n. 227. Tra la fine di dicembre 1995 e la fine di giugno 1996 gli impegni si sono ridotti dell'8,5%, in seguito alla contrazione del 6,9% di quelli oltre i 24 mesi e del 25,5% di quelli fino a 24 mesi.

Se agli impegni in essere al 30 giugno 1996 si aggiungono gli indennizzi da recuperare, quelli deliberati da pagare, le richieste di indennizzo e le denunce di mancato incasso l'esposizione complessiva della SACE raggiunge 60.107 miliardi (v. Tav. 9, nota pag. 5).

Per quel che concerne l'andamento della sinistrosità si è rilevata nel semestre in esame una riduzione degli indennizzi. Gli importi deliberati, infatti, sono scesi dai 2.521,5 miliardi della prima parte del 1995 a 1.476,6 nel periodo in esame, con una riduzione del 41,4% (v. Tav. 10) e gli indennizzi erogati sono passati dai 2.364,1 miliardi a 1.534,1 miliardi (-35,1%) (v. Tav. 11).

Dal lato delle entrate, i premi (al lordo dei rimborsi) incassati a fronte dell'attività diretta sono stati pari a 73,3 miliardi (-43,7% rispetto al primo semestre del 1995), derivanti per 72,8 miliardi da entrate per rischi politici (-42,6%) e 0,5 miliardi per rischi commerciali.

I recuperi (al netto delle quote da retrocedere agli assicurati) sono ammontati a 687,6 miliardi, di cui 644,9 miliardi discendenti da accordi di ristrutturazione (v. Tav. 12).

Sotto un profilo generale si ritiene utile sottolineare come la flessione delle garanzie rilasciate nel periodo considerato sia riconducibile, da un lato, al perdurare delle

difficili situazioni politico-economiche in taluni paesi africani (ad es. Algeria) e in quelli dell'ex URSS verso cui in passato erano dirette in larga misura le esportazioni assicurate dalla SACE, dall'altro, alla politica di prudente valutazione delle richieste di copertura assicurativa praticata dall'Ente in relazione alle situazioni politiche e macro-economiche dei paesi acquirenti e alla validità dei singoli progetti e delle relative garanzie di pagamento.

Inoltre, le ragioni dell'ammontare non elevato delle nuove garanzie concesse nel semestre in esame (1.074 miliardi), se confrontato con le promesse di garanzia emesse nel 1995 (5.175 miliardi), possono ritrovarsi in parte nel fatto che le promesse presentano un indice fisiologico di "mortalità" tanto più elevato quanto maggiore è la concentrazione geografica delle stesse, in parte in un ritardo nella finalizzazione delle trattative commerciali, particolarmente lunghe quando si proceda tramite gara internazionale. Infatti, a fronte delle promesse di garanzia in essere al 30 giugno 1996 (6.797 miliardi) 413 miliardi si riferiscono a promesse rilasciate nel 1995. Di norma la promessa di garanzia, inizialmente valida per sei mesi, può essere estesa fino ad una durata di due anni.

Giova, infine, osservare che, come è stato già indicato, alla flessione delle nuove garanzie si è affiancato un significativo aumento delle promesse concesse nel 1° semestre 1996. Il che rappresenta un segnale di una certa ripresa della domanda per grandi progetti in alcuni paesi, tra i quali riveste particolare importanza la Cina. A tale tendenza si è cercato di fornire un rinnovato sostegno mediante l'introduzione della promessa di garanzia "irrevocabile", che dà all'Esportatore la certezza di poter ottenere il rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione della commessa.

Dal lato della sinistrosità si è registrata una significativa riduzione degli importi indennizzati per rischio politico che, peraltro, si concentrano soltanto verso due paesi: Algeria, Russia/exURSS.

I recuperi si mantengono in linea con i livelli registrati negli ultimi esercizi grazie agli importi discendenti dagli accordi di ristrutturazione del debito estero di vari paesi che sono stati conclusi in sede Club di Parigi.

2.1 Composizione merceologica

Dall'analisi della composizione merceologica delle nuove garanzie concesse nel primo semestre del 1996 (escluse le linee di credito a breve termine) si rileva (v. Tav. 1) la preminenza, in termini di pesi percentuali sul totale garantito, degli “impianti completi” (62%), dei “lavori” (22%) e dei “prodotti meccanici” (10,1%).

Le garanzie emesse per operazioni con dilazione di pagamento superiore a 24 mesi hanno riguardato in percentuale maggiore gli “impianti completi” (63,6%) ed i “lavori” (26,6%).

Per le coperture fino a 24 mesi l'incidenza percentuale più elevata attiene ancora agli “impianti completi” (56,7%), seguita da quella dei “prodotti meccanici” (26,7%) ed a maggiore distanza dal comparto dei “lavori” (7,8%) (v. Tav. 1).

2.2 Destinazione geografica

Le garanzie rilasciate dalla SACE nel primo semestre del 1996 si sono dirette, come già evidenziato, per il 71,8% verso i paesi in via di sviluppo, per il 25,6% verso i paesi a commercio di stato o in via di trasformazione e per il 2,5% verso i paesi industrializzati (v. Tav. 2).

I paesi in via di sviluppo hanno assorbito il 73,6% delle garanzie fino a 24 mesi ed il 70,9% di quelle a medio e lungo termine. In particolare, ai paesi produttori di petrolio non OPEC si è riferito il 30,2% delle garanzie complessive, costituito per il 39,1% da quelle a breve termine e per il 9,5% da quelle a medio termine. L'elevata percentuale rilevata per i paesi in via di sviluppo conferma pertanto il ruolo di sostegno alle esportazioni italiane nelle aree a maggior rischio svolto dalla SACE.

Nell'area dei paesi a commercio di stato o in via di trasformazione, la Cina è stata destinataria di quasi tutte le garanzie accordate, avendo i paesi dell'Europa centro-

orientale assorbito solo lo 0,4%. Rispetto alla prima metà del 1995 il gruppo in esame ha accusato una flessione del 55% imputabile prevalentemente all'atteggiamento di particolare cautela adottato verso le repubbliche dell'ex URSS ed al minor ricorso alla copertura assicurativa per alcuni paesi, quali Polonia e Repubblica ceca, che hanno registrato un miglioramento della situazione economica (v. Tav. 2).

All'interno dell'area dei paesi industrializzati le garanzie dirette verso l'Unione Europea sono state pari allo 0,3%. Il valore percentuale più elevato (2,2%) è da ascrivere al gruppo "altri" ed, in modo particolare, alla Turchia (v. Tavv. 2 e 3).

2.3 Valute di fatturazione

Nel primo semestre 1996, la moneta maggiormente impiegata per la fatturazione delle operazioni garantite dalla SACE è stata il dollaro USA che ha rappresentato il 55,8% del totale. Seguono la lira italiana, il franco francese ed il marco tedesco con quote pari, rispettivamente, al 10,3% al 10,1% ed al 5%.

Con riferimento infine agli importi assicurati, si osserva che il dollaro USA registra la quota più elevata sia nel campo dei crediti a medio lungo termine (69,1%), sia in quello dei crediti fino a 24 mesi (77,5%).

La lira italiana risulta impiegata maggiormente nel settore dei crediti a breve termine (20,6%) (v. Tav. 4).

2.4 Durata dei crediti garantiti

I crediti assicurati dalla SACE nella prima parte dell'anno, ripartiti secondo le classi di durata previste dal Consensus si sono diretti per il 27,6% verso paesi appartenenti alla prima categoria e per il 72,4% verso quelli della seconda (v. Tav. 5).

I crediti dilazionati sono stati costituiti per circa il 97% da operazioni di durata superiore a cinque anni.

Rispetto al corrispondente periodo del 1995 si rileva una sensibile flessione dei crediti fino a cinque anni che rappresentavano il 58,6% circa del totale dilazionato.

2.5 Provenienza regionale

L'analisi della ripartizione regionale delle operazioni assicurate dalla SACE nel periodo in esame, escluse le linee di credito a breve termine, permette di rilevare una quota dell'82% per l'Italia settentrionale, una del 17,9% per l'Italia centrale ed una dello 0,1% per l'Italia meridionale (v. Tav. 6).

Tra le regioni settentrionali l'incidenza più elevata è stata registrata dalla Lombardia (60,4%), seguita dal Piemonte (20,2%).

Il Lazio ha registrato il peso percentuale maggiore (12,6%) per l'Italia centrale.

Rispetto al primo semestre del 1995 emerge un aumento di 15,6 punti percentuali della quota relativa alle regioni settentrionali ed una seppur marginale presenza delle regioni meridionali, probabile riflesso anche della politica seguita dalla SACE diretta a sostenere la presenza delle piccole e medie imprese sui mercati esteri.

3. Analisi dell'esposizione assicurativa

Al 30 giugno 1996, come già detto, l'esposizione complessiva della SACE era pari a 60.107 miliardi, costituiti per 39.503 miliardi da impegni non ancora scaduti, per 19.780 miliardi da indennizzi erogati da recuperare, per 130 miliardi da indennizzi deliberati da pagare e per 694 miliardi da richieste di indennizzo e denunce di mancato incasso (v. Tav. 9).

Il 50% circa dell'esposizione totale si è riferito soltanto a sei paesi. Più in particolare, la Russia/ex URSS con 10.135 miliardi (16,9% del totale) ha registrato la maggiore concentrazione di impegni, seguita dall'Algeria (7.446 miliardi; 12,4%) dall'Iran (5.173 miliardi; 8,6%), dalla Cina (3.389 miliardi; 5,6%), dalla Polonia (2.963 miliardi; 4,9%) e dalla Nigeria (2.476 miliardi; 4,1%).

Con riferimento alle maggiori aree geografiche si registra una concentrazione dell'esposizione per il 69,7% verso i paesi in via di sviluppo, per il 25,7% verso i paesi